

CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA IN FAVORE DELL’OSPEDALE CIVICO “CITTA’ DI SETTIMO TORINESE” (S.A.A.P.A. IN LIQUIDAZIONE) – C.I.G. B1BCD7A8AC

TRA

S.A.A.P.A. S.p.A. con sede in Settimo Torinese (TO), Via S. Cristina n. 3, P. IVA 08507160011, legalmente rappresentata dal Collegio dei Liquidatori formato da Asvisio Luca, nato a Torino (TO) il 16 marzo 1965, domiciliato in Torino (TO), via Galliano n. 15, Codice Fiscale SVS LCU 65C16 L219E; Mondello Fabrizio, nato a Torino (TO) il 18 settembre 1983, domiciliato in Torino (TO), via Gioberti n. 79, Codice Fiscale MND FRZ 83P18 L219D; Rossi Alessandro, nato a Torino (TO) il 27 dicembre 1982, domiciliato in Torino (TO), via Massena n. 44, Codice Fiscale RSS LSN 82T27 L219K;

E

.....
.....
.....

PREMESSO

- che con delibera del Collegio dei Liquidatori n....del veniva pubblicata la gara per la gestione del “SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA IN FAVORE DELL’OSPEDALE CIVICO “CITTA’ DI SETTIMO TORINESE” (S.A.A.P.A. IN LIQUIDAZIONE) - C.I.G.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed allegati

1.1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2 – Oggetto del Contratto

2.1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento, da parte di S.A.A.P.A. in liquidazione a delle seguenti attività: attività di medicina di guardia notturna e festiva come specificato nel Capitolato speciale. Il tutto come meglio specificato nel Capitolato speciale da intendersi parte integrante del presente Contratto, unitamente a tutta la documentazione di gara ed all'Offerta dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle medesime o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore impiegherà personale in possesso della necessaria qualificazione professionale, nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio a norma di legge e lo impiegherà sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

..... dovrà garantire per tutta la durata del Contratto, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile per il corretto, completo e puntuale espletamento del servizio in parola, provvedendo ad eventuali assenze con l'immediata sostituzione.

Articolo 3 – Norme regolatrici del Contratto

3.1. L'appalto viene affidato ed accettato e dovrà essere eseguito con l'osservanza:

- del presente Contratto;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 in materia di affidamenti di servizi;
- e, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati, del Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

Articolo 4 – Notifiche e comunicazioni

4.1. Agli effetti di quest'atto, le parti eleggono domicilio:

- la società S.A.A.P.A. in liquidazione, presso la propria sede in Via Santa Cristina, numero 3;
- l'Appaltatore, presso la propria sede, in Via,

4.2. Le notifiche e le comunicazioni fra le parti, relative agli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli indirizzi di cui al comma precedente oppure tramite comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe.

4.3. È onere di ciascuna delle parti comunicare formalmente all'altra parte eventuali cambi di indirizzo o di indirizzo PEC.

4.4. In difetto di formale comunicazione dei cambiamenti, le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite agli indirizzi risultanti da questo Contratto.

Articolo 5 – Durata del Contratto

5.1. Il Contratto avrà una durata di mesi 6 a partire dalla sua stipulazione o dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio in urgenza ove precedente.

Articolo 6 – Corrispettivo – Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. Per le attività di cui al precedente articolo, della durata di 5 mesi, il corrispettivo in favore dell'Appaltatore in relazione alla occupazione dei posti letto riconosciuta economicamente a S.A.A.P.A. in liquidazione, sarà di euro....., oneri fiscali esclusi, determinato sulla base della proposta dell'Appaltatore, da remunerare mediante canoni mensili di pari importo. La cifra indicata si intende a copertura dei costi sostenuti dall'Appaltatore per i posti letto della Struttura "contrattati" dall'ASL TO4 per il 2023 (giusto Accordo anni 2022 - 2023 ex art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.), pari all'85% dei posti letto "autorizzati" (corrispondente a n. 200 posti letto: **n. 80 posti letto di "CAVS"; n. 70 posti letto di Lungodegenza; n. 50 posti letto di Medicina Fisica e Riabilitativa**), come indicato nel Capitolato speciale.

6.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n.136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia",si impegna a osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni relative al presente Contratto devono essere eseguite avvalendosi di Istituti di credito o della società Poste Italiane SPA.

6.3. Il pagamento sarà disposto a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Appaltatore

Articolo 7 – Polizza Assicurativa

7.1. nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni. E' obbligo di..... stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), con validità dalla data del Contratto e per tutta la durata dello stesso. La stipula di questa polizza non esonera, in alcun modo, dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il Contratto.

Articolo 8 – Personale

8.1 L'Appaltatore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti leggi, regolamenti, decreti nonché dal Contratto collettivo di lavoro nazionale, regionale, provinciale ed aziendale; resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previste da tali normative.

Articolo 9 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

9.1 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, relativo al Contratto, sottoscritto dalle parti, risulta acquisito dagli Uffici di S.A.A.P.A. in liquidazione.

9.2 Copia del D.U.V.R.I. rimarrà depositata presso la sede di S.A.A.P.A. S.p.a. in liquidazione e l'Appaltatore si impegna a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

Articolo 10 – Controlli e sanzioni sul servizio

10.1. S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione si riserva la facoltà di verificare la regolarità dell'espletamento del servizio in conformità al Capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 – Risoluzione e recesso del Contratto

11.1. S.A.A.P.A. in liquidazione potrà recedere dal presente Contratto ed il medesimo potrà essere risolto al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa vigente (artt. 122 e 123 D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 12 – Riserve

12.1. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

12.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o di verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizio, emanati dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

12.3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

12.4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Articolo 13 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti

13.1. Sono vietate sia la cessione del Contratto che la cessione del credito.

Articolo 14 – Codice etico e Modello di organizzazione

14.1. L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, gli obblighi derivanti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, pena la risoluzione del Contratto.

Articolo 15 – Riservatezza e tutela dati personali

15.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente Contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

15.2 S.A.A.P.A S.p.A. in liquidazione e prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

15.3 L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del Contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Articolo 16 – Foro competente

16.1. La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione, dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Settimo Torinese,

Per S.A.A.P.A. S.p.A. in liquidazione

Il Consiglio dei Liquidatori

Dott. Luca Asvisio_____

Avv. Fabrizio Mondello_____

Dott. Alessandro Rossi_____

Per l'Appaltatore_____